



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA

Emanato con Decreto Rettorale 2 ottobre 2012, n.1169

Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale ... 2026, n. ...

Entrato in vigore il ... 2026



SCUOLA DI MEDICINA

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA) - Italia

Tel. +39 0332 39.7001 – 7002

Email: scuola.medicina@uninsubria.it

PEC: scuola.medicina@pec.uninsubria.it - Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120



**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA SCUOLA DI MEDICINA**

INDICE

Art. 1 - Istituzione della Scuola.....	3
Art. 2 - Organi della Scuola	3
Art. 3 - Consiglio della Scuola.....	3
Art. 4 - Elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio della Scuola	3
Art. 5 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola.....	3
Art. 6 - Presidente della Scuola	3
Art. 7 - Commissione paritetica docenti-studenti	4
Art. 8 - Funzioni.....	4
Art. 9 - Rapporti con il Servizio Sanitario	5
Art. 10 - Personale tecnico-amministrativo	5
Art. 11 - Norme transitorie e finali.....	5

Art. 1 - Istituzione della Scuola

1. È istituita la Scuola di Medicina, ai sensi dell'art. 43, comma 5 e dell'art. 46 dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria, con la finalità di assicurare il coordinamento didattico e organizzativo dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico di area medica, sanitaria e motorio-sportiva (d'ora in avanti "corsi di studio").
2. Concorrono alla costituzione della Scuola i dipartimenti referenti principali e associati di tali Corsi di studio.

Art. 2 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
 - a. il Presidente della Scuola;
 - b. il Consiglio della Scuola;
 - c. la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 3 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
 - a. il Presidente della Scuola,
 - b. i Direttori dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola;
 - c. i rappresentanti dei docenti universitari, eletti in numero pari al dieci per cento dei docenti afferenti ai Consigli dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola e che svolgono compiti didattici nei Corsi di studio coordinati dalla Scuola;
 - d. i rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola, eletti in numero pari al quindici per cento dei docenti presenti nel Consiglio.
2. Il Consiglio della Scuola dura in carica un triennio ad eccezione della rappresentanza studentesca che ha durata biennale.

Art. 4 - Elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio della Scuola

1. Il numero dei rappresentanti dei docenti assegnato a ciascun Dipartimento è stabilito in proporzione al numero di afferenti che svolgono compiti didattici nei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola.
2. L'elettorato attivo è riservato ai docenti afferenti ai Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola e che svolgono compiti didattici nei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola.
3. L'elettorato passivo è riservato ai Docenti afferenti ai Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola e che rivestono una tra le seguenti qualifiche: componente di Giunta dipartimentale, Presidente di Consiglio di Corso di Studio, Responsabile di struttura ospedaliera convenzionata.
4. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti sono indette dal Presidente della Scuola, almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio.
5. L'elezione avviene nell'ambito di un procedimento unitario, comunque articolato, con votazioni contestuali all'interno di ciascuno dei Dipartimenti.

Art. 5 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola

1. I rappresentanti degli studenti sono eletti secondo le norme generali dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 6 - Presidente della Scuola

1. Per l'elezione del Presidente della Scuola:
 - a. l'elettorato attivo è attribuito ai docenti dei Dipartimenti referenti principali e associati che svolgono compiti didattici nei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola e dai Rappresentanti degli Studenti nei Consigli dei Corsi di Studio;
 - b. l'elettorato passivo è attribuito ai professori ordinari di ruolo a tempo pieno, appartenenti alle aree medico, sanitaria o motorio-sportiva, che svolgono compiti didattici nei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola.
2. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
3. L'elezione del Presidente della Scuola è indetta dal decano del corpo accademico della Scuola, costituito dai docenti che rivestono compiti didattici nei corsi di studio coordinati dalla Scuola, tre mesi prima dalla scadenza del mandato del Presidente in carica.
4. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, esercitando ogni connessa funzione al fine di garantire l'efficiente coordinamento didattico e organizzativo;
 - b. coadiuva i Direttori dei Dipartimenti e i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio nella vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;
 - c. nomina, per delega dei Direttori di Dipartimento, le commissioni degli esami di profitto e delle sessioni di laurea relative ai corsi coordinati dalla Scuola.
5. Il Presidente designa un Vicario, scelto tra i membri del Consiglio della Scuola, che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.
6. In caso di straordinaria necessità ed urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola, da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale nella prima adunanza utile successiva.
7. Il Presidente della Scuola, oltre alle funzioni previste dal presente regolamento, in accordo con il Rettore, mantiene i rapporti con la Regione e fa parte di diritto dell'organo di programmazione congiunta ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. È costituita la Commissione paritetica docenti-studenti presso la Scuola di Medicina, anziché nell'ambito di ciascuno dei Dipartimenti. La Commissione paritetica docenti-studenti opera nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 41 e 42 dello Statuto.
2. La Commissione paritetica si può avvalere del parere di gruppi di lavoro in cui è garantita la presenza di docenti e di studenti di tutti i corsi di studio coordinati dalla Scuola.

Art. 8 - Funzioni

1. La Scuola assicura il coordinamento didattico ed organizzativo dei corsi di studio di area medica, sanitaria e motorio-sportiva, nel rispetto delle competenze e indicazioni espresse dai Consigli di Dipartimento che concorrono alla Scuola. In particolare, il Consiglio della Scuola:
 - a. coordina le attività didattiche e i programmi degli insegnamenti, nel rispetto dell'autonomia di ciascun docente;
 - b. propone ai Consigli di Dipartimento l'attivazione o soppressione di corsi di studio;

- c. per quanto di competenza, esprime proposte e pareri ai Consigli di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del Regolamento di Dipartimento, alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili, alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti di ruolo;
- d. approva i piani di studio individuali formulati dagli studenti e delibera sul riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) nel rispetto dei criteri stabiliti dai Consigli di Dipartimento;
- e. costituisce la Commissione paritetica docenti-studenti;
- f. propone ai Dipartimenti referenti principali il numero massimo degli studenti ammissibili ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e locale;
- g. propone annualmente ai Dipartimenti referenti principali la programmazione e l'organizzazione didattica dei corsi di studio, in particolare:
 - gli ordinamenti didattici;
 - l'offerta didattica programmata ed erogata;
 - i regolamenti didattici;
 - i manifesti degli studi;
 - l'affidamento dei compiti didattici a professori e ricercatori;
 - il conferimento di incarichi didattici a personale esterno (a professori e ricercatori di altro Ateneo e a docenti a contratto).

Art. 9 - Rapporti con il Servizio Sanitario

1. La Scuola, in considerazione delle esigenze di organica integrazione tra la sfera didattica e quella assistenziale:
 - a. assicura la continuità e l'unitarietà dei processi formativi dei Corsi di studio dell'area medico-chirurgica con l'attività assistenziale e di ricerca;
 - b. garantisce la formazione specifica delle figure professionali dell'area medica e sanitaria;
 - c. nell'ambito delle disposizioni statali e regionali in materia, garantisce l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca, secondo le modalità e nei limiti concertati tra MUR, Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
 - d. esamina, valuta ed esprime pareri sugli accordi di programma, i protocolli e le convenzioni con gli Enti sanitari e la Regione per assicurare la più completa formazione degli studenti e l'adeguato riconoscimento di spazi e ruoli ai docenti impegnati nell'attività assistenziale.

Art. 10 - Personale tecnico-amministrativo

1. Il supporto tecnico e amministrativo al Presidente e al Consiglio della Scuola di Medicina è assicurato da personale specificamente destinato a tale scopo secondo il modello organizzativo adottato dall'Ateneo.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento, i corsi di studio di area medico, sanitaria e motorio-sportiva il cui coordinamento didattico e organizzativo è affidato alla Scuola, afferiscono ai Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, Medicina e Innovazione tecnologica, Biotecnologie e scienze della vita e Scienza e alta tecnologia.
2. Alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento sono corsi coordinati dalla Scuola i Corsi laurea in Educazione professionale, Igiene dentale, Fisioterapia, Infermieristica (sedi di Varese, Como e Busto Arsizio), Ostetricia, Scienze motorie, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche della prevenzione



nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle attività motorie preventive e adattate e i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentale.

3. Il coordinamento di corsi di area medico, sanitaria e motorio-sportiva di nuova istituzione rientreranno nel coordinamento didattico organizzativo della Scuola previa delibera del Dipartimento referente principale.
4. Gli Organi della Scuola nominati prima dell'entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento resteranno in carica fino a naturale scadenza.